

# **Accordo sulla Commissione paritetica di fiducia (CPF fisioterapia – H+)**

tra

**H+ Gli Ospedali Svizzeri (H+)**

e

**il Concordato degli assicuratori malattia svizzeri (CAMS)  
la Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),  
l'Assicurazione per l'invalidità (AI), rappresentata dall'  
Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS),  
l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM)  
(detti in seguito assicuratori)**

Visto l'articolo 7 della Convenzione tariffaria H+–CAMS/CTM/UFAS/UFAM del 1° gennaio 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni fisioterapeutiche ambulatorie negli ospedali, si conviene quanto segue:

## **Art. 1 Premessa**

In virtù dell'articolo 7 della Convenzione tariffaria del 1° gennaio 2002 disciplinante la remunerazione delle prestazioni fisioterapeutiche ambulatorie negli ospedali, le parti contraenti istituiscono quale organo di conciliazione contrattuale una Commissione paritetica di fiducia (CPF) competente per tutti i cantoni.

## **Art. 2 Compiti**

<sup>1</sup>La CPF funge da istanza di conciliazione, prima della procedura arbitrale, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione della Convenzione tariffale menzionata nell'articolo 1.

<sup>2</sup>La CPF tratta le richieste relative all'interpretazione della tariffa e alle nuove tariffazioni. Inoltre è incaricata di valutare le misure e i metodi nella fisioterapia.

<sup>3</sup>Nelle sue raccomandazioni la CPF tiene conto dei principi di efficacia, economicità e adeguatezza.

<sup>4</sup>Alla CPF compete di stabilire i contributi dei non membri e la loro utilizzazione.

<sup>5</sup>La CPF coordina la sua attività con la CPF che è stata convenuta tra gli assicuratori e la Federazione svizzera dei fisioterapisti.

### **Art. 3 Competenze**

<sup>1</sup>Per i mandati conformemente all'articolo 2 capoverso 1 la Commissione non ha alcun potere di decisione.

<sup>2</sup>Sulle sue proposte di conciliazione, che hanno carattere di perizia, deve sussistere l'unanimità.

### **Art. 4 Organizzazione della CPF**

<sup>1</sup>La CPF è composta di:

- a tre rappresentanti di H+,
- b tre rappresentanti del CAMS,
- c tre rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM.

<sup>2</sup>I rappresentanti della CTM, dell'AI e dell'AM non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono il CAMS.

<sup>3</sup>I rappresentanti del CAMS non hanno il diritto di voto per le proposte di conciliazione che concernono la CTM, l'AI e l'AM.

<sup>4</sup>Per le altre decisioni, la CPF stabilisce la procedura.

<sup>5</sup>Le parti contraenti designano un sostituto per ciascuno dei loro membri.

<sup>6</sup>La presidenza è assunta da H+.

<sup>7</sup>La segreteria della CPF è gestita dal CAMS.

<sup>8</sup>La CPF può definire in un regolamento lo svolgimento della procedura.

<sup>9</sup>Le domande destinate alla CPF sono da indirizzare al Concordato degli assicuratori malattia svizzeri, Segreteria della CPF fisioterapia – H+, Römerstrasse 20, 4502 Soletta.

### **Art. 5 Ricorso a esperti**

La Commissione è autorizzata a ricorrere a esperti o ad adottare altre misure per chiarire le controversie.

### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup>Ogni richiesta rivolta alla CPF deve contenere le conclusioni, la motivazione e i documenti necessari per il giudizio del caso.

<sup>2</sup>La CPF elabora una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa.

<sup>3</sup>Le sedute della CPF vengono verbalizzate.

<sup>4</sup>La Commissione comunica per iscritto le sue proposte di conciliazione.

<sup>5</sup>Se la CPF è nell'impossibilità di emettere una proposta di conciliazione entro quattro mesi dal ricevimento della documentazione completa o se una delle parti respinge la proposta di conciliazione, si può adire il tribunale arbitrale.

<sup>6</sup>Con riserva del capoverso 5, una proposta di conciliazione può essere contestata nel termine di 30 giorni.

<sup>7</sup>La pubblicazione delle proposte di conciliazione fatte dalla CPF spetta alle parti contraenti.

## **Art. 7 Finanziamento**

<sup>1</sup>Le parti contraenti provvedono a indennizzare i propri rappresentanti. I costi della segreteria sono ripartiti.

<sup>2</sup>La procedura è gratuita per il richiedente. Resta riservato l'articolo 7 capoverso 3.

<sup>3</sup>Alle parti che agiscono per temerarietà può essere addebitata la totalità o una parte dei costi.

## **Art. 8 Entrata in vigore / disdetta**

<sup>1</sup>Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2002.

<sup>2</sup>La procedura di disdetta è regolata secondo l'articolo 8 della Convenzione tariffale del 1° gennaio 2002, menzionata nell'articolo 1.

Aarau, Soletta, Lucerna, Berna, 15 dicembre 2001

## **H+ Gli Ospedali Svizzeri**

Il presidente:                      Il direttore:

P. Saladin

## **Concordato degli assicuratori malattia svizzeri**

Der Präsident:                      Il direttore:

Ch. Brändli

M.-A. Giger

## **Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

Divisione assicurazione invalidità  
La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

## **Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)**

Il presidente:

W. Morger

## **Ufficio federale dell'assicurazione militare**

Il vicedirettore:

K. Stampfli